

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 226 DEL 09/02/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONI CON I COMUNI DI BASSANO DEL GRAPPA, THIENE, MALO E TORREBELVICINO PER ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLE BANCHE DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE IVI RESIDENTE - ANNI 2024 - 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 2030/23

Il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore ad interim UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che la gestione dell'Anagrafe unica regionale assistiti (AUR) comporta, a carico dell'Ufficio Anagrafe regionale, afferente alla Direzione Amministrativa Territoriale, attività di periodico aggiornamento delle variazioni anagrafiche. Tali attività consistono nello specifico nella sistemazione dei dati che presentano un disallineamento tra le informazioni anagrafiche della nostra Azienda e quelle aggiornate in tempo reale dei Comuni;

Precisato inoltre che l'Anagrafe regionale assistiti è strutturata per singolo assistito, mentre quelle disponibili presso i comuni anche per nucleo familiare anagrafico, fornendo dati utili ai fini di diverse operazioni di sportello amministrativo distrettuale;

Preso atto che, al fine di semplificare il flusso delle comunicazioni dei dati, alcune amministrazioni comunali hanno comunicato la loro disponibilità a consentire all'Azienda ULSS 7 Pedemontana di collegarsi direttamente alla base dati della loro anagrafe comunale con finalità di consultazione;

Dato atto che questa Azienda, nei precedenti anni, ha approvato le deliberazioni sottoindicate, sottoscrivendo apposite convenzioni, che attualmente risultano in scadenza, con i rispettivi comuni di:

- Bassano del Grappa – deliberazione del Direttore generale n. 540 del 22.04.2020,
- Malo – deliberazione del Direttore generale n. 1614 del 13.11.2019,
- Thiene – deliberazione del Direttore generale n. 857 del 12.06.2019,
- Torrelbalvicino – deliberazione del Direttore generale n. 1615 del 13.11.2019;

e che ciascuna delle suddette convenzioni prevede la possibilità di rinnovo esplicito, rispettivamente agli art. 8 (Comune di Bassano e Thiene) e agli art. 13 (Comune di Malo e Torrelbalvicino);

Rilevato che nel febbraio 2023 la Regione Veneto, analogamente alle altre Regioni d'Italia, ha dato avvio ad un processo di analisi con il MEF/MINSAN per l'implementazione dell'anagrafe nazionale assistiti (ANA) che verrà collegata con l'anagrafe popolazione residente (ANPR);

Preso atto che i Comuni sotto riportati hanno dato la disponibilità al rinnovo per tre anni delle convenzioni in parola, come indicato nelle seguenti note, nelle more dell'attivazione del suddetto collegamento:

- Bassano del Grappa – prot. n. 54462 del 27.06.2023,
- Malo – prot. n. 97170 del 20.11.2023,
- Thiene – prot. n. 96251 del 16.11.2023,
- Torrelbalvicino – prot. n. 94593 del 10.11.2023;

Dato atto che in data 27.12.2023 è stata spedita, a firma del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, richiesta di accesso alla consultazione telematica della banca dati informatizzata degli archivi anagrafici comunali, ai Comuni del territorio aventi sistemi informatici e gestionali compatibili con quelli aziendali (documenti agli atti);

Preso atto che alla data odierna non vi è alcun riscontro alle note trasmesse in data 27.12.2023;

Per quanto sopra il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto di:

- rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, le convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici proposte dai Comuni di Bassano del Grappa, Thiene, Malo e Torrelbalvicino con decorrenza dall'01/02/2024 al 31/12/2026, allegate al presente provvedimento quali parti integranti, nelle more dell'implementazione dell'anagrafe nazionale assistiti (ANA);

- dare atto che l'adesione alle convenzioni in oggetto non comporta spese a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, le convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici proposte dai Comuni di Bassano del Grappa, Thiene, Malo e Torrebelficino con decorrenza dall'01/02/2024 al 31/12/2026, allegate al presente provvedimento quale parti integranti, nelle more dell'implementazione dell'anagrafe nazionale assistiti (ANA);
3. di dare atto che l'adesione alle convenzioni in oggetto, non comporta spese a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Area 2^ - Servizi alla Persona

SERVIZI DEMOGRAFICI

CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA.

L'anno ____, addì __ del mese di ____, presso la sede dei Servizi Demografici del Comune di Bassano del Grappa in Via Verci, 33 - 36061 - Bassano del Grappa (VI), SONO CONVENUTI il Comune di Bassano del Grappa, di seguito per brevità denominato "Comune", codice fiscale 00168480242, rappresentato dal Dirigente dell'Area 2^ - Servizi Demografici, E il ____, di seguito per brevità denominato "Ente", con sede in ____ alla via ____, codice fiscale ____ rappresentato da ____, nato a ____ il __/__/__, autorizzato alla firma della presente Convenzione in qualità di ____ (specificare i poteri di rappresentanza)

*** PREMESSO che con nota del __/__/__, acquisita al Protocollo del Comune al n. ____ del __/__/__, l'Ente in intestazione produceva istanza per la consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bassano del Grappa, in quanto l'accesso alle informazioni anagrafiche, esclusivamente sotto forma di interrogazione, consente di utilizzare i relativi dati per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, per quel che concerne le attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, nel rispetto comunque delle norme in materia anagrafica, di amministrazione digitale e di protezione dei dati; VALUTATA la legittimità della suddetta richiesta, e dunque la liceità del trattamento dei dati che sarà svolto dall'Ente, in ragione dei compiti di pubblico interesse/pubblica utilità o comunque giuridicamente rilevanti di cui l'Ente è investito (specificare a seconda dell'Ente); CONSIDERATO che il Comune dispone della tecnologia hardware e software per offrire la possibilità di effettuare visure anagrafiche aggiornate in tempo reale, in coerenza con il principio della circolarità anagrafica, al fine di dispensare l'Ente dall'onere di accedere direttamente agli uffici anagrafici comunali per acquisire le informazioni e i dati anagrafici necessari, riducendo in tal modo sensibilmente i carichi di lavoro del personale dei Servizi Demografici; PRESO ATTO integralmente del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 06.10.2005, pubblicato in G.U. n. 248 del 24.10.2005, con il quale si fornivano prescrizioni a tutte le Amministrazioni Comunali in ordine ai trattamenti di dati anagrafici

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 03/09/2019, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione, incaricando, al contempo, il Dirigente dell'Area 2^ - Servizi Demografici quale responsabile di tutti gli adempimenti connessi alla sottoscrizione e alla regolare esecuzione di ogni Convenzione;
- la legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 33 e 34;
- la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 11 e 15;
- la legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2, comma 5; • il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 43;

- il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 62;
- il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);
- il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- il vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Bassano del Grappa, al fine esclusivo di consentire all'Ente e, per esso, ai propri iscritti/utenti, nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti istituzionali, lo svolgimento delle attività di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

ART. 2 – Contenuti

2. Il Comune permette l'accesso telematico tramite la rete internet (portale <https://servizi.comune.bassano.vi.it/VisureAnagrafe/>) ad un servizio di consultazione anagrafica nel quale sono disponibili dati ed informazioni, sotto forma di visura, secondo i criteri tecnici illustrati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, i cui relativi contenuti si intendono conosciuti ed accettati dall'Ente con la sottoscrizione della Convenzione. Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio, di limitare o sospendere l'accesso alla consultazione telematica della banca dati anagrafica, qualora sopravvenute esigenze normative e/o gestionali rendano necessaria una revisione delle modalità e dei contenuti dell'accesso telematico.

ART. 3 – Titolarità della banca dati anagrafica

3. Il Comune mantiene la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni e dei dati memorizzati all'interno della banca dati anagrafica. Mantiene, altresì, la competenza esclusiva a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, anche rispetto ad eventuali variazioni della piattaforma gestionale attualmente in uso. Possiede, infine, la facoltà di modificare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. Nell'ambito della presente Convenzione è esclusa in ogni caso per l'Ente la possibilità, avvalendosi di propri sistemi tecnologici, di apportare modifiche, di alterare le informazioni e i dati presenti nella banca dati anagrafica o di estrarre automaticamente e/o massivamente dati ed informazioni anagrafiche. L'Ente non può cedere a nessun titolo a terzi i dati e le informazioni che abbia a trattare in conseguenza dell'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 4 – Limitazioni di responsabilità

4. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati relativi alla banca dati anagrafica, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque

si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. L'Ente si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite l'accesso telematico esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza nel trattamento dei dati, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando a riguardo il Comune da ogni responsabilità.

ART. 5 – Oneri economici

5. Il servizio di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente è fornito gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente e dei propri utenti, ai fini del collegamento con il portale telematico, i costi derivanti dalla realizzazione delle proprie infrastrutture tecnologiche, dalla connessione alla rete internet e dalle apparecchiature hardware. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'All. B, art. 16, del D.P.R. n. 642/1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 6 – Clausola di reciprocità

6. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente si impegna a: a) fornire al Comune, previa richiesta scritta e motivata, eventuali dati in possesso dello stesso Ente per ragioni connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali o per elaborazioni statistiche; b) non richiedere direttamente o per il tramite di terzi (società private, cittadini etc.) certificazioni di residenza e di stato di famiglia in formato cartaceo presso gli sportelli anagrafici della sede dei Servizi Demografici, contenenti i dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi; c) non richiedere notizie anagrafiche di dati acquisibili per via telematica e di cui ai profili di consultazione attivi; d) non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai cittadini, che possano essere efficacemente assolti tramite la consultazione informatica della banca dati telematica. L'eventuale e reiterata violazione degli impegni di cui al comma 1 comporterà l'immediata disabilitazione del servizio di consultazione, con conseguente cessazione degli effetti della presente Convenzione. L'accesso a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentita la consultazione attraverso la presente Convenzione potrà essere autorizzato dal Comune, previa motivata richiesta scritta da parte dell'Ente, con particolare riferimento alle specifiche finalità di pubblico interesse e alle competenze istituzionali, dichiarando, al contempo, la pertinenza e la necessità dei dati ulteriori richiesti.

ART. 7 – Livelli del servizio

7. Il servizio di consultazione telematica oggetto della presente Convenzione è disponibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, ad eccezione degli intervalli temporali dedicati all'aggiornamento della banca dati anagrafica. In caso di interruzioni programmate per esigenze tecniche, il Comune informerà tempestivamente l'Ente, a mezzo posta elettronica certificata, in ordine ai tempi previsti di interruzione e di ripristino del servizio. Qualora il servizio di consultazione telematica risulti non funzionante, l'Ente può segnalarlo al Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it. Il Comune, ricevuta la segnalazione, si attiverà per la celere risoluzione delle problematiche riscontrate. La banca dati anagrafica oggetto di consultazione è aggiornata in tempo reale.

ART. 8 – Durata della Convenzione

8. L'abilitazione al servizio di consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e ha durata triennale, con possibilità di rinnovo espresso per altri tre anni in caso di positivo accertamento circa il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. Il Comune verificherà, con cadenza periodica annuale, la sussistenza delle finalità per le quali ha accordato l'accesso alla consultazione in via telematica dell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione. La presente convenzione è suscettibile di revisione in ragione di sopravvenienze normative, in particolar modo per quel che concerne la materia della protezione dei dati personali e dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), e/o di esigenze di adeguamento dei contenuti tecnici in relazione all'evoluzione della tecnologia. L'Ente si impegna ad accettare le modifiche che si rendessero necessarie ai sensi del periodo precedente, da formalizzarsi con apposito atto nelle stesse forme della presente Convenzione. L'Ente potrà recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza del termine, dando alla parte motivato preavviso, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento. Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione trasmessa all'Ente, qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla presente Convenzione, si verifichino eventi e/o interventi normativi che motivino la cessazione dell'accesso telematico alla banca dati anagrafica o comunque sussistano ragioni di interesse pubblico al recesso.

ART. 9 – Nomina a Responsabile del Trattamento e protezione dei dati

9. In attuazione della presente Convenzione, l'Ente, per il tramite dei propri utenti/iscritti/associati, verrà a conoscenza e tratterà dati personali, definiti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale". Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 - premesso che l'art. 28 del citato Regolamento stabilisce che: "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato" (comma 1); "i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]" (comma 3) - il Comune, in qualità di titolare del trattamento, per tutta la durata della presente Convenzione, con specifico riferimento al trattamento dei dati personali riferibili alla consultazione in via telematica della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, nomina l'Ente, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati personali. La nomina si intende accettata con la sottoscrizione della presente Convenzione. Il Comune autorizza esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati e delle informazioni della banca dati anagrafica finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, all'interno dei servizi e dei procedimenti allo stesso attribuiti, in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono consultabili. L'Ente viene nominato Responsabile in quanto ritenuto attualmente in possesso di requisiti di esperienza, capacità ed

affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la capacità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate. L'Ente è tenuto, pertanto, a comunicare prontamente al Comune eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico in argomento. L'Ente, in qualità di Responsabile del trattamento, dovrà attenersi alle istruzioni di seguito elencate: a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, richiamando l'attenzione dei singoli utenti abilitati, incaricati al trattamento dei dati, sulle responsabilità associate all'uso illegittimo degli stessi dati, dal momento che ogni utente abilitato sarà sempre ritenuto personalmente responsabile di tutte le interrogazioni alla banca dati anagrafica avvenute con le proprie credenziali, con particolare riferimento al rispetto delle esigenze di correttezza, liceità, esattezza, completezza, pertinenza, necessità e non eccedenza del trattamento dei dati; b) assicurare adeguata formazione ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati (incaricati), al fine di renderli pienamente consapevoli dei rischi, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati più rilevante in rapporto alle attività svolte e delle conseguenti responsabilità; c) garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, riproduzioni, duplicazioni dei dati resi disponibili dai Comuni e che non creino autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso alla banca dati; d) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Comune tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro; e) adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantire livelli di sicurezza adeguati ai rischi del trattamento dei dati in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;

ART. 10 – Risoluzione delle controversie

- 10.** Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso di mancato accordo per la soluzione della controversia, il foro competente è quello di Vicenza.

Il presente atto, letto e approvato, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per il Comune di Bassano del Grappa

Per l'Ente

COMUNE DI MALO
(Provincia di Vicenza)

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA
INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI MALO**

Tra

il Comune di Malo, di seguito denominato "Comune", con sede in Via San Bernardino 19, Malo, CF/P.IVA IT 00249370248, rappresentato da _____, nella sua qualità di responsabile del servizio demografico e socio assistenziale, responsabile al trattamento della banca dati anagrafe a seguito di nomina del Sindaco;

e

l'Azienda ULSS nr. 7 PEDEMONTANA con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) in via dei Lotti, 40 codice fiscale e partita I.V.A. n.00913430245, in persona del legale rappresentante – Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, d'ora in poi "Fruitore";

PREMESSE:

Vista la richiesta prot. 91296 in data 30.10.2023 con la quale l'Ulss 7 Pedemontana ha chiesto la possibilità di aderire alla convenzione che consente la consultazione on-line dell'archivio anagrafico;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 28.11.2017 con la quale è stato definito lo schema di convenzione per la consultazione e accesso dei dati anagrafici e di stato civile;

Valutata la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione;

Vista l'art. 1 della legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 30/5/1989 n. 223, regolamento anagrafico;

Visti l'art. 2 del decreto legge 15/1/1993, convertito in legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;

Visto l'art. 43 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445;

Visto il d.lgs. 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Regolamento UE 2016/679, anche noto come GDPR (General Data Protection Regulation);

Visto il d.lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto l'art. 16 e 16 bis del decreto legge 29/11/2008 n. 185 convertito in Legge 28/2/2009 n. 2 in tema di comunicazione unica del cittadino;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Definizioni

Ente consultante: la pubblica amministrazione, il concessionario e il gestore di un servizio Pubblico, l'ordine professionale che abbia necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali.

Professionista avente diritto: il cittadino privato, appartenente ad un ordine professionale che ha sottoscritto la presente convenzione, che ha diritto all'accesso ai dati anagrafici. Costui viene abilitato alla consultazione della banca dati anagrafica per il tramite di un responsabile individuato dal medesimo ordine professionale secondo le modalità descritte nella presente convenzione.

Dati in consultazione: il dato accessibile esclusivamente in visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Dato in fruibilità: il dato utilizzabile anche tramite trasferimento nei sistemi informativi automatizzati di un Ente consultante; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

Visura anagrafica: Documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal sistema informativo del Comune di Malo, avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. "riproduzione informatica" e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni, ordini professionali, concessionari e gestori di pubblici servizi.

Sistema Informativo Anagrafico: il sistema informativo integrato costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario che consente l'inserimento dei dati anagrafici e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe, incaricati ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196.

Sito Internet del Comune di Malo: il sito Internet pubblicato all'indirizzo ip: <http://www.comune.malo.vi.it>

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

Il Comune autorizza l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici e alla trasmissione dei dati anagrafici per le specifiche finalità istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

A tal fine l'Ente consultante si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale o professionale;
- b) accedere alle informazioni anagrafiche sulla base di visure anagrafiche, dettagliate nell'allegato A
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Ente consultante si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati in formato cartaceo, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso alla banca dati.

ART. 3 – Dati oggetto della consultazione

Il Comune consente l'accesso telematico, tramite la rete Internet, ad un servizio di consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure secondo il dettaglio riportato nell'allegato A costituente parte integrante alla presente convenzione. L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità dell'accesso.

In caso di innovazioni normative l'allegato A potrà essere modificato e/o integrato dal competente organo del Comune di Malo, anche su richiesta dell'Ente consultante.

L'Ente consultante che, secondo quanto previsto dalla normativa, necessita di elenchi di dati in fruibilità dovrà inoltrare direttamente all'Ufficio Anagrafe lo schema dei dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione; non è possibile accedere ad elenchi di dati qualora risulti possibile l'estrazione in autonomia tramite l'accesso telematico.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 4 – Titorialità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nel proprio

sistema informativo anagrafico; ha l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ART. 5 - Modalità di autorizzazione all'accesso

L'Ente consultante si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'elenco degli operatori che effettueranno l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune stesso, nonché ad informarli sulle norme, anche stabilite dalla presente convenzione, che disciplinano il citato accesso.

Il Comune provvederà, previa verifica, all'abilitazione di tali operatori all'interrogazione della banca dati. In assenza di tale abilitazione, l'accesso sarà ritenuto abusivo e il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione.

Ogni operatore abilitato dovrà essere incaricato al trattamento ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione.

ART. 6 – Incaricati al trattamento

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003, l'Ente consultante individua e nomina gli autorizzati al trattamento dei dati

L'Ente consultante comunica al Comune di Malo il nominativo degli incaricati del trattamento, trasmettendo il provvedimento di nomina e la copia dei documenti di identità di tali soggetti; si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e/o integrazioni di tali soggetti.

ART. 7 - Modalità di accesso

Il Comune assicura l'accesso alla banca dati anagrafica attraverso l'accesso al sito Internet <http://jcity.gov.altovicentino.it>

Il comune potrà variare le modalità tecniche di accesso in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa dandone debitamente preavviso. Il Comune assegna un identificativo per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun operatore di cui all'art. 5, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Ogni identificativo è dotato di credenziali di accesso costituite da nome utente e una password. Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

ART. 8 - Password

L'Ente consultante si impegna ad assicurare che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente.

In caso di smarrimento di una password o di cessazione di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, per il tramite del Responsabile, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite email all'indirizzo PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net, affinché si provveda alla disabilitazione.

ART. 9 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati

ART. 10 – Obbligo di riservatezza

L'Ente consultante si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura

necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni. L'Ente consultante garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso con l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Malo.

ART. 11 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art. 5 dotati dei propri identificativi di cui agli atti artt. 6 e 7. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'operatore incaricato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 196/2003. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti "files" possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal d.lgs. 196/2003 e dal regolamento UE 679/2016. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle del Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 12 - Costi

La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 13 - Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di anni ____ dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito attraverso modalità telematica.

ART. 14 - Foro competente.

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente consultante durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Vicenza.

ART. 15 - Spese contrattuali.

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 16 – Registrazione.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Comune di Malo

Azienda ULSS nr. 7 PEDEMONTANA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Bramezza

accordo sottoscritto digitalmente

accordo sottoscritto digitalmente

Allegato A

Visure Anagrafiche

- o Visura di residenza
- o Visura di residenza – AIRE
- o Visura di cittadinanza
- o Visura di carta d'identità
- o Visura di codice fiscale
- o Visura di famiglia
- o Visura di famiglia con rapporto di parentela
- o Visura di dati patente e targhe inoltrati alla MCTC
- o Visura di nascita
- o Visura di permesso di soggiorno
- o Visura di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza)

La Visura Anagrafica è riprodotta ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed ha valore di riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 c.c.



CITTA' DI THIENE

Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI THIENE E L'AZIENDA ULSS NR. 7 PEDEMONTANA PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI THIENE.

TRA

il Comune di Thiene, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza Ferrarin n. 1, Cap 36016, CF/P.IVA IT 00170360242, rappresentato dal dott. Nicola Marolla, dirigente del settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione, domiciliato per la carica presso la sede municipale, p.zza Ferrarin, 1 in Thiene, d'ora in poi "Erogatore"

E

l'Azienda ULSS nr. 7 PEDEMONTANA con sede in Bassano del Grappa (Venezia) in via dei Lotti, 40 codice fiscale e partita I.V.A. n.00913430245, in persona del legale rappresentante – Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, d'ora in poi "Fruitore";

PREMESSO che l'Azienda ULSS nr. 7 PEDEMONTANA ha richiesto la prosecuzione dell'accesso telematico ai dati anagrafici ns. prot. n. 22107/2023 del cui trattamento il comune di Thiene è titolare, per il perseguimento dei fini istituzionali come precisati nell'istanza acquisita agli atti dell'amministrazione con prot. 23981/2019;

RICHIAMATA la seguente disciplina:

- L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), in particolare l'art. 34 in materia di rilascio di elenchi;
- L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15, ai sensi del quale le PA e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti in possesso delle PA;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 50 comma 2 ai sensi del quale, salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una PA è reso accessibile e fruibile per via telematica alle altre amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali della PA richiedente; art. 62 comma 3 ai sensi del quale i comuni possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto" (ovvero alle PA in relazione alle proprie finalità istituzionali);
- D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 174, art. 5 comma 4 ai sensi del quale il comune, anche mediante le convenzioni di cui all'art. 62 co. 3 del D.Lgs. 82/2005, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco, in qualità di Ufficiale d'Anagrafe;

- Regolamento UE 2016/679, art. 6 comma 1 lett. e) (Liceità del trattamento) e art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali) in relazione al principio di necessità del trattamento dei dati;

ATTESO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 41 del 06/03/2019 ha approvato la bozza di Convenzione tra il comune di Thiene e altro soggetto avente diritto; ATTESO altresì che il Sindaco con proprio decreto prot. 9610 in data 18/03/2019 ha delegato al Responsabile del Servizio Demografico la competenza a verificare i presupposti e le condizioni di legittimità dell'accesso ai dati come richiesta dagli aventi diritto, avuto riguardo alle specifiche finalità istituzionali dei soggetti richiedenti;

DATO ATTO che, a seguito delle verifiche, sussistono i presupposti legittimanti la richiesta di accesso telematico ai dati anagrafici di cui il Comune di Thiene è titolare, da parte del fruitore;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della Convenzione

L'erogatore autorizza il fruitore all'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici del Comune di Thiene, la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per le specifiche finalità istituzionali indicate nell'istanza citata in premessa, in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui al D.Lgs. 196/2003 ss.mm.

I dati, le informazioni e le risultanze anagrafiche ulteriori rispetto a quelle oggetto della presente convenzione, nonché le attestazioni di situazioni anagrafiche pregresse (c.d. "visure storiche") e l'estrazione di elenchi dall'anagrafe della popolazione residente devono essere richiesti all'ufficio servizi demografici che avvierà ogni volta specifico procedimento finalizzato alla valutazione dei requisiti di ostensibilità. Tali richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: thiene.demografici@pec.altovicentino.it

ART. 2 – Dati oggetto della consultazione

L'erogatore consente l'accesso telematico, tramite la rete Internet, ad un servizio di consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure e stampa di risultanze. Il fruitore ha accesso alle seguenti tipologie di informazione (eliminare le voci che non interessano):

1. informativa di residenza
2. informativa di stato famiglia con o senza relazioni di parentela
3. informativa di decesso
4. informativa storica di residenza
5. informativa storica di residenza con foto (solo per forze dell'ordine)

Il sistema consente l'accesso ad informazioni nominative relative a singoli soggetti, mediante formulazione di una query per ciascuna visura; è quindi impossibile l'estrazione massiva della banca dati.

Le informazioni oggetto di accesso si riferiscono a cittadini iscritti in anagrafe, presenti nella banca dati dell'erogatore, con esclusione di coloro che abbiano in corso un procedimento di iscrizione o variazione anagrafica.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 3 - Modalità di accesso

I dati fruibili mediante accesso telematico costituiscono una replica degli archivi della popolazione e sono aggiornati al giorno antecedente a quello nel quale viene eseguito l'accesso. La procedura di visualizzazione dei dati mostra la data dell'ultimo aggiornamento.

Il collegamento telematico è effettuato via web mediante accesso al portale raggiungibile dal seguente indirizzo: <http://jcity.gov.altovicentino.it>. Il portale è separato rispetto alla rete LAN comunale. Il collegamento avviene mediante assegnazione di credenziali di accesso e di autenticazione tramite l'utilizzo di una coppia username/password, alle quali corrisponderà uno specifico profilo di autorizzazione, adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali legittimanti la richiesta e corrispondente alle tipologie di dati ai quali è stato richiesto l'accesso, come precisate al precedente art. 3. A ciascun soggetto autorizzato, di cui al successivo art. 6, l'erogatore assegnerà una coppia username/password.

Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

La trasmissione dei dati dalla rete informatica dell'erogatore a quella del fruitore avviene tramite protocolli di sicurezza che adottano un procedimento di crittografia del flusso mediante certificato.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo.

L'erogatore può tracciare gli accessi sul proprio sistema informatico e memorizzare le posizioni consultate, al fine di verificare eventuali anomalie nell'accesso alla banca dati.

Il Comune potrà variare le modalità tecniche di accesso in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa dandone debitamente preavviso.

L'erogatore non è responsabile per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

ART. 4 – Titolarità della banca dati

L'erogatore conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nel proprio sistema informativo anagrafico; ha l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

E' fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 6 in ordine ai dati confluiti in documenti endoprocedimentali.

ART. 5 – Responsabile esterno del trattamento dei dati e soggetti autorizzati al trattamento – nomina e doveri.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR, con la presente Convenzione l'erogatore, quale titolare del trattamento dei dati, nomina il fruitore quale responsabile esterno del trattamento dei dati di cui all'art. 2 della presente Convenzione, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Il fruitore, quale responsabile esterno, individua i soggetti autorizzati al trattamento dei dati e ne comunica le generalità all'erogatore (precisamente nome, cognome, codice fiscale).

Il responsabile esterno del trattamento:

- comunica tempestivamente all'erogatore qualsiasi modifica in ordine ai soggetti autorizzati al trattamento, di cui al precedente capoverso;
- informa ed istruisce adeguatamente i soggetti autorizzati avuto riguardo alla disciplina sul trattamento dei dati, recata dalla normativa europea, nazionale nonché dalla presente convenzione;
- si impegna ad assicurare che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente; in caso di smarrimento di una password, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite email all'indirizzo PEC: thiene.demografici@pec.altovicentino.it, affinché si provveda alla disabilitazione;
- garantisce che le postazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale siano collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità del soggetto autorizzato;
- si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni;
- si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati in formato cartaceo, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso alla banca dati;
- è unico responsabile per i danni diretti o indiretti che possano derivare quale conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite l'accesso telematico oggetto della presente Convenzione.

ART. 6 – Gestione dei dati alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente Convenzione, il responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri *server* tutti i dati ottenuti mediante consultazione.

Sono fatte salve le necessità di conservazione dei dati nel pubblico interesse qualora espressamente richiesto dalla legge nonché dei dati contenuti nei documenti facenti parte di un procedimento avviato dal fruitore nell'espletamento delle proprie attività istituzionali. La titolarità del trattamento dei dati contenuti in tali documenti endoprocedimentali è posta in capo al fruitore.

ART. 7 - Costi

La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 8 - Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di anni ____ dalla data della sottoscrizione. E' altresì ammesso il rinnovo della convenzione, su esplicita richiesta del fruitore, alle medesime condizioni in essa previste. In caso contrario, è necessario sottoscrivere una nuova convenzione a seguito di apposita istruttoria.

ART. 9 - Foro competente.

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente consultante durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Vicenza. Non è in alcun caso prevista la procedura di conciliazione.

ART. 10 - Spese contrattuali.

Non sono previste spese contrattuali.

Accordo esente dall'imposta di bollo qualora ricadente nelle fattispecie di cui all'art. 16 tabella B DPR 642/1972

ART. 11 - Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Comune di Thiene
dott. Nicola Marolla
accordo sottoscritto digitalmente
a pena di nullità ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990

ULSS nr. 7 Pedemontana
dott. Carlo Bramezza
accordo sottoscritto digitalmente
a pena di nullità ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI TORREBELVICINO E L'AZIENDA ULSS NR. 7 PEDEMONTANA PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI TORREBELVICINO.

L'anno _____ in questo giorno _____ del mese di _____,
con la presente convenzione valida ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Torrebelvicino di seguito denominato "Comune", con sede legale in Piazza Aldo Moro n. 7 cap 36036 codice fiscale e partita Iva n. 00178430845, qui rappresentato da _____ in qualità di responsabile dell'Area Amministrativa, che agisce in nome e per conto dell'Ente rappresentato e a ciò autorizzata,

E

l'Azienda ULSS nr. 7 PEDEMONTANA con sede in Bassano del Grappa (Venezia) in via dei Lotti, 40 codice fiscale e partita I.V.A. n.00913430245, in persona del Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, di seguito per brevità denominata Ente,

PREMESSE:

Richiamata la richiesta prot. n. _____ con la quale l'ULSS 7 Pedemontana intende aderire alla convenzione che consente la consultazione on-line dell'archivio anagrafico;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28/09/2017 con la quale è stato definito lo schema di convenzione per la consultazione e accesso dei dati anagrafici e di stato civile;

Valutata la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione;

Vista la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica);

Visto il d.P.R. 30/5/1989 n. 223, regolamento anagrafico;

Visti l'art. 2 del decreto legge 15/1/1993, convertito in legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;

Visto l'art. 43 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.;

Visto il Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali;

Visto il d.lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.;

Visto l'art. 16 e 16 bis del decreto legge 29/11/2008 n. 185 convertito in Legge 28/2/2009 n. 2 in tema di comunicazione unica del cittadino;

Vista la Legge n. 183 del 12/11/2011, art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Definizioni

Ente consultante: la pubblica amministrazione, il concessionario e il gestore di un servizio Pubblico che abbia necessità di visionare informazioni anagrafiche per finalità istituzionali.

Dati in consultazione: il dato accessibile esclusivamente in visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che consenta la sua estrazione automatica. Il dato rimane pertanto all'interno del sistema informativo proprietario.

Dato in fruibilità: il dato utilizzabile anche tramite trasferimento nei sistemi informativi automatizzati di un Ente consultante; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità.

Visura anagrafica: Documento informatico erogato, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal sistema informativo del Comune di Torrebelvicino, avente forza probatoria di cui all'art. 2712 c.c. "riproduzione informatica" e contenente informazioni anagrafiche certificate per le pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi.

Sistema Informativo Anagrafico: il sistema informativo integrato costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario che consente l'inserimento dei dati anagrafici e la loro conservazione previo trattamento autorizzato da parte degli ufficiali d'anagrafe, incaricati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali;

Sito Internet del Comune di Torrebelvicino: il sito Internet pubblicato all'indirizzo ip: <http://www.comune.torrebelvicino.vi.it>

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

Il Comune autorizza l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici e alla trasmissione dei dati anagrafici per le specifiche finalità istituzionali secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

A tal fine l'Ente consultante si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale o professionale;
- b) accedere alle informazioni anagrafiche sulla base di visure anagrafiche, dettagliate nell'allegato A;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Ente consultante si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati in formato cartaceo, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso alla banca dati.

Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo comunale (ad es. quelle "storiche") dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: PEC: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net.

ART. 3 – Dati oggetto della consultazione

Il Comune consente l'accesso telematico, tramite la rete Internet, ad un servizio di consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni sotto forma di visure secondo il dettaglio riportato nell'allegato A costituente parte integrante alla presente convenzione.

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità dell'accesso.

In caso di innovazioni normative l'allegato A potrà essere modificato e/o integrato dal competente organo del Comune di Torrebelvicino, anche su richiesta dell'Ente consultante.

L'Ente consultante che, secondo quanto previsto dalla normativa, necessita di elenchi di dati in fruibilità dovrà inoltrare direttamente all'Ufficio Anagrafe lo schema dei dati anagrafici da estrarre, la loro logica, formato e codifiche, indicando le motivazioni e le disposizioni normative o regolamentari che ne legittimano la fruizione; non è possibile accedere ad elenchi di dati qualora risulti possibile l'estrazione in autonomia tramite l'accesso telematico.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

ART. 4 – Titolarità della banca dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nel proprio sistema informativo anagrafico; ha l'esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

ART. 5 - Modalità di autorizzazione all'accesso

L'Ente consultante si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'elenco degli operatori che effettueranno l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune stesso, nonché ad informarli sulle norme, anche stabilite dalla presente convenzione, che disciplinano il citato accesso.

Il Comune provvederà, previa verifica, all'abilitazione di tali operatori all'interrogazione della banca dati. In assenza di tale abilitazione, l'accesso sarà ritenuto abusivo e il Comune potrà procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione.

Ogni operatore abilitato dovrà essere incaricato al trattamento ai sensi dell'art.6 della presente convenzione.

ART. 6 – Responsabile e Incaricati al trattamento

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Ente consultante nomina un responsabile al trattamento dei dati. Costui avrà inoltre il compito di identificare e nominare gli utenti incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo.

L'Ente consultante comunica al Comune di Torbelvicino il nominativo del responsabile e degli incaricati del trattamento, trasmettendo il provvedimento di nomina; si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e/o integrazioni di tali soggetti.

ART. 7 - Modalità di accesso

Il Comune assicura l'accesso alla banca dati anagrafica attraverso l'accesso al sito Internet <http://jcity.gov.altovicentino.it>, per il tramite di Pasubio Tecnologia Srl;

Il Comune potrà variare le modalità tecniche di accesso in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa dandone debitamente preavviso. Il Comune, attraverso Pasubio Tecnologia Srl, assegna un identificativo per l'accesso ai dati anagrafici a ciascun operatore di cui all'art. 5, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati. Ogni identificativo è dotato di credenziali di accesso costituite da nome utente e una password. Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione al fine di garantire un accesso alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurante inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

L'Ente consultante si impegna a trasmettere al Comune titolare la comunicazione relativa alla

nomina del responsabile e l'elenco degli incaricati che saranno abilitati all'interrogazione della banca dati e i successivi aggiornamenti.

ART. 8 - Password

L'Ente consultante si impegna ad assicurare che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente.

In caso di smarrimento di una password o di cessazione di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, per il tramite del Responsabile, si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite email all'indirizzo PEC: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net, affinché si provveda alla disabilitazione.

ART. 9 – Limitazioni e responsabilità

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

ART. 10 – Obbligo di riservatezza

L'Ente consultante si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni. L'Ente consultante garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso con l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Torrebelvicino.

ART. 11 – Tutela della sicurezza dei dati

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art. 5 dotati dei propri identificativi di cui agli atti artt. 6 e 7. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'operatore incaricato. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti "files" possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti.

La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e dalla normativa vigente in materia di privacy. Le parti si impegnano per quanto di rispettiva competenza ad uniformarsi alle disposizioni della legge ed a quelle del Autorità del Garante per protezione dei dati personali in materia di standard di sicurezza dei dati, di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 12 - Costi

La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico dell'Ente consultante i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

ART. 13 - Durata della convenzione.

La presente convenzione avrà durata di anni ____ dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito attraverso modalità telematica.

ART. 14 - Foro competente.

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente consultante durante l'esecuzione od allo scadere della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Vicenza.

ART. 15 - Spese contrattuali.

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 16 – Registrazione.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Il Comune di Torrebelvicino

Azienda ULSS nr. 7 PEDEMONTANA

Il Responsabile del Servizio

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

accordo sottoscritto digitalmente

accordo sottoscritto digitalmente

Allegato A

Visure Anagrafiche

- o Visura di residenza
- o Visura di residenza – AIRE
- o Visura di cittadinanza
- o Visura di carta d'identità
- o Visura di codice fiscale
- o Visura di famiglia
- o Visura di famiglia con rapporto di parentela
- o Visura di dati patente e targhe inoltrati alla MCTC
- o Visura di nascita
- o Visura di permesso di soggiorno
- o Visura di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza)

La Visura Anagrafica è riprodotta ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed ha valore di riproduzione informatica ai sensi dell'art. 2712 c.c